

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1857 del 23/04/2020
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO DITTA NERI FRANCESCO RILASCIO CONCESSIONE ORDINARIA UNIFICATA PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SOTTERRANEA PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA E TRATTAMENTI FITOSANITARI IN LOCALITA' SAN PIER LAGUNA COMUNE DI FAENZA (RA) PROCEDIMENTO N RA01A0356/07RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1911 del 23/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno ventitre APRILE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: **ACQUE DEMANIO IDRICO - DITTA NERI FRANCESCO - RILASCIO**
CONCESSIONE ORDINARIA UNIFICATA PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA
SOTTERRANEA PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA E TRATTAMENTI
FITOSANITARI, IN LOCALITA' SAN PIER LAGUNA - COMUNE DI FAENZA (RA)-
PROCEDIMENTO N. RA01A0356/07RN01.
LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto *“Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione”*;
- Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2020-1 del 10/01/2020 con individuazione del Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna.

PRESO ATTO

- della determinazione dirigenziale regionale n. 18160 del 02/12/2005 con cui è stato adottato il provvedimento di ricognizione delle concessioni preferenziali in Comune di Faenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 comma 1 della Legge Regionale n. 7 del 14/04/2004, che riconosce alla ditta Neri Sante CF NRESNT12B29D458I, la concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante N. 3 pozzi ubicati in comune di Faenza, con

scadenza al 31 dicembre 2005, procedimento RA01A0673, (codici risorse RAA3856, RAA3855 e RAA3857), ad uso irrigazione agricola

– della determinazione dirigenziale regionale n. 18160 del 02/12/2005 con cui è stato adottato il provvedimento di ricognizione delle concessioni preferenziali in Comune di Faenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 comma 1 della Legge Regionale n. 7 del 14/04/2004, che riconosce alla ditta Berger Valeria CF BRGVLR47L08D458T, la concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante N. 1 pozzo ubicato in comune di Faenza, con scadenza al 31 dicembre 2005, procedimento RA01A0356, (codice Risorsa RAA9223), ad uso irrigazione agricola

– della domanda pervenuta il 31/12/2007 registrata al protocollo Regionale PG/14381 del 15/01/2008 con cui il sig Neri Francesco, c.f. NREFNC56H03D458W residente in via Convertite 95 nel Comune di Faenza (RA), ha richiesto il rinnovo della concessione preferenziale unificata (codici sisteb RA01A0673 e RA01A0356) con cambio di titolarità per n. 5 pozzi per l'utilizzo di risorsa idrica sotterranea in Comune di Faenza (RA) ad uso Irrigazione agricola e trattamenti fitosanitari; la pratica codice sisteb RA01A0673 (codici risorse RAA3856, RAA3855 e RAA3857) era intestata a Neri Sante; la pratica codice Sisteb RA01A0356 (codice risorsa RAA9223) intestata a Berger Valeria; il pozzo codice risorsa RAA6822 risulta essere al momento non utilizzato;

PRESO ATTO

– delle relazioni tecnica ed idrogeologica inviate dal sig. Neri Francesco e registrate al protocollo Arpae PG/2019/0169722, con le quali dichiara che i terreni su cui insistono i pozzi RAA3857 e RAA6822 sono stati venduti, quindi chiede il rinnovo di concessione con unificazione solo per il pozzi RAA3856, RAA3855, RAA9233;

- della documentazione registrata al protocollo arpae PG/2019/0183841 contenente le visure per immobile dei tre pozzi che intende mantenere codici risorse: RAA3856, RAA3855 e RAA9233

CONSIDERATO CHE:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla determinazione regionale n. 18160 del 02/12/2005;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola sulla base di quanto stabilito dall' art. 152 della L.R. 3/99;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 36 del 19/02/2020 senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA

PRESO ATTO degli assensi, con prescrizioni, espressi da:

- Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po nota registrata al protocollo Arpae con prot. n. PG/2020/15100 del 30/01/2020;
- Provincia di Ravenna, nota, registrata al protocollo Arpae con prot. n. PG/2019/0195167 del 19/12/2019;
- Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, nota, registrata al protocollo Arpae con prot. n. PG/193131/2019 del 17/12/2019;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

ACCERTATA la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 dei prelievi di cui trattasi che ricadono nel corpo idrico:

- 0610ER DQ2 PACS - Pianura Alluvionale appenninica - confinato superiore
- STATO quantitativo SQUAS: BUONO
- STATO qualitativo SCAS: BUONO
- Corpo idrico non a rischio;

ACCERTATO INOLTRE che trattandosi di un uso irrigazione agricola per un comparto agricolo con superficie complessiva pari ad Ha 15.00.00 coltivati a vigneto ed actinidia, le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 9090 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR N. 1415/2016;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di euro 166,00 in data 25/01/2008, quanto dovuto per i canoni arretrati il canone per l'anno 2020;
- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 250,00 in data 20/04/2020;

RITENUTO CHE sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio del rinnovo della concessione richiesta da Neri Francesco CF NREFNC56H03D458W, con cambio di titolarità e con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DELLA SOTTOSCRITTA la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare, con cambio di titolarità al sig. Neri Francesco C.F. NREFNC56H03D458W, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea (cod Sisteb RA01A0356) esercitato mediante n. 3 pozzi (P1: RAA3856, P2: RAA3855, P3 RAA9223) aventi le seguenti caratteristiche:

- Pozzo 1 (RAA3856): profondità 29 m, ubicato in comune di Faenza (RA) loc San Pier Laguna, identificato catastalmente al NCT di detto Comune al Fg 81 mapp 183; coordinate UTM RER x:728.144 Y:911.319, utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola (irrorazione e irrigazione di soccorso per un comparto di 03.50.00 Ha coltivati a vigneto) portata massima di esercizio l/s 1,00, volume pari a mc/annui 1710;
- Pozzo 2 (RAA3855): profondità 220 m, ubicato in comune di Faenza (RA) loc San Pier Laguna, identificato catastalmente al NCT di detto Comune al Fg 81 mapp 181; coordinate UTM RER x:728.172 Y:911.131, utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola (irrorazione e irrigazione di soccorso per un comparto di 09.50.00 Ha coltivati a vigneto) portata massima di esercizio l/s 2,00 volume pari a mc/annui 5220;
- Pozzo 3 (RAA9223): profondità 50 m, ubicato in comune di Faenza (RA) loc San Pier Laguna, identificato catastalmente al NCT di detto Comune al Fg 82 mapp 269; coordinate UTM RER x:728.400 Y:911.656, utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola (irrorazione e irrigazione di soccorso per un comparto di Ha 01.00.00 coltivato a vigneto e 01.00.00 Ha coltivato ad actinidia) portata massima di esercizio l/s 1,00 volume pari a mc/annui 2160;

- Portata massima complessiva 4,00 l/s, prelievo annuo complessivo 9090 mc.
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2029;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario e registrato al PG/2020/57779 del 20/04/2020 e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 37,20 euro.
 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 250,00;
 6. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
 7. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R.41/2001;
 8. che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
 9. che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;

10. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
11. che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
12. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2019, di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019/2021.

LA DIRIGENTE

DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

Daniela Ballardini

Firmato digitalmente

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea per uso Irrigazione agricola rilasciata a Neri Francesco, C.F. NREFNC56H03D458W (codice procedimento RA01A0356/07RN01).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA E UBICAZIONE DEL PRELIEVO OGGETTO DELLA

CONCESSIONE

Il prelievo di acqua pubblica sotterranea dal corpo idrico 0610ER-DQ2-PACS Pianura appenninica-confinato superiore, avviene mediante n. 3 pozzi ubicati in comune di Faenza (RA) loc San Pier Laguna aventi le seguenti caratteristiche:

- Pozzo 1: codice risorsa RAA3856, Foglio 81 mapp 183; coordinate UTM RER x:728.144 y:911.319; profondità m 29 e diametro del pozzo pari a mm 180;
- Pozzo 2: codice risorsa RAA3855, Foglio 81 mapp 181; coordinate UTM RER x:728.172 y:911.131; profondità m 220 e diametro del pozzo pari a mm 180;
- Pozzo 3: codice risorsa RAA9223, Foglio 82 mapp 269; coordinate UTM RER x:728.400 y:911.656; profondità m 50 e diametro del pozzo pari a mm 150;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo delle risorse idriche è destinato ad uso Irrigazione agricola (irrorazione e irrigazione di soccorso) per un totale di 15.00.00 Ha coltivati a vigneto (14.00.00 Ha) e actinidia (01.00.00 Ha) e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a l/s 4,00 (Pozzo 1 portata 1,00 l/s; Pozzo 2 portata 2,00 l/s; Pozzo 3 portata 1,00 l/s);

volume annuo complessivo pari a mc 9090 (pozzo 1 volume annuo 1710 mc, pozzo 2 volume annuo 5220 mc, pozzo 3 volume annuo 2160 mc)

ARTICOLO 3 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. Il versamento può essere effettuato mediante bollettino postale sul conto corrente postale **1018766707** o mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario **IT25R0760102400001018766707**, intestati a Regione Emilia Romagna. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 4 – DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è rilasciata fino al 31/12/2029.

Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità.

2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche e i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.
2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a

comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.

3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindicabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.

8. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

9. **Osservanza di leggi e regolamenti:** Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DETTATE DAI PARERI ACQUISITI

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO': prevista installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate

PROVINCIA DI RAVENNA: installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti per avviare misure di monitoraggio della falda e di controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica; costruzione di manufatti chiusi che isolino e contengano tutte le strutture superficiali dei pozzi; le operazioni relative ai trattamenti fitosanitari dovranno essere eseguite nelle strette vicinanze dei pozzi e da personale altamente qualificato.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.